



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione del Sindaco

N° 01	OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente Rag. Teresa Spoto a prestare attività lavorativa presso il Comune di Comitini in conformità all'art. 1 comma 557 Legge 311/2004.
DATA 09.01.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno Nove del mese di Gennaio, nella sua stanza,

IL SINDACO

Dott. Gioacchino Nicastro

Premesso che presso questo Comune presta attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato la Sig.ra Spoto Teresa con la qualifica di istruttore contabile e che alla stessa sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 del TUEL, e attualmente svolge le funzioni di responsabile del servizio finanziario;

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Comitini, protocollo n. 51 del 04.01.2019, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 236 del 4.01.2019 di autorizzare la dipendente Teresa Spoto a prestare attività lavorativa a tempo determinato e parziale in qualità di responsabile del servizio finanziario presso il Comune di Comitini per un periodo di mesi sei e comunque fino al 30/06/2019 per un massimo di 12 ore settimanali e in aggiunta a quelle effettuate presso il Comune di Casteltermini ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

Vista le determinazioni sindacali nn. 27 e 34/2018 con le quali la Rag. Teresa Spoto è stata autorizzata a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Comitini fino al 31.12.2018, per dodici ore settimanali;

Dato atto, altresì, che la dipendente Teresa Spoto ha manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità a prestare servizio anche presso il Comune di Comitini;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo la quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia

rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 11, del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro "anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs, 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- il parere n.33/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione;
- il D. Lgs. 66/2003 e in particolare l'art. 4 comma 2 che così testualmente recita: "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario."
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili,... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 12 commi 4 e 5 del Regolamento per gli uffici e servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 70 del 3/7/2013 recante disposizioni in tema di "incompatibilità e autorizzazione per attività esterne. Divieto di cumulo di impieghi ed incarichi".
- Il vigente Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Tenuto conto, quindi, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

Dato atto:

- che l'instaurando rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Comitini per mesi sei fino al 30.06.2019 per dodici ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte al Comune di Casteltermini e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Ente che dovrà svolgersi a tempo pieno anche rimodulando i giorni e le ore di presenza della dipendente Teresa Spoto presso il Comune di Casteltermini;
- che la prestazione lavorativa resa dalla dipendente Teresa Spoto a favore dell' Amministrazione Comunale di Comitini dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

Accertata l'assenza di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali per come dichiarato dalla dipendente con nota n.18025 del 31.8.2018;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la dipendente Teresa Spoto a prestare attività lavorativa presso il Comune di Comitini;

Visti:

Lo Statuto Comunale;

Il Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Il D.lgs. 267/2000;

Il comma 557 dell'art. 1 della L. 311/2004,

Il D.L. 112/2008 come convertito con legge n. 133/2008;

L'O.R.EE.LL.

La Legge 192/2012 e s.m.i.

Il D. Lgs. 33/2012 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di autorizzare la Rag. Teresa Spoto, dipendente del Comune di Casteltermini a tempo pieno e indeterminato a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Comitini, in conformità dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, dal 14.01.2019 al 30.06.2019, salvo proroghe, per dodici ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte dal Comune di Casteltermini e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo Ente che dovrà svolgersi a tempo pieno anche rimodulando i giorni e le ore di presenza della dipendente Teresa Spoto presso il Comune;

- Di stabilire che le 12 ore settimanali che la dipendente presterà presso il Comune di Comitini saranno recuperate dalla stessa anche nelle ore pomeridiane di Lunedì, Giovedì e Venerdì. L'esatto orario di lavoro sarà concordato tra le parti con successiva nota;

- La prestazione lavorativa resa dalla dipendente Teresa Spoto a favore dell'Amministrazione Comunale di Comitini dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

- Di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali per come dichiarato dalla dipendente con nota prot. n. 18025 del 31.8.2018;

- Di incaricare il Responsabile di P.O. n. 1 di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2012 e s.m.i.;

- Di dare atto che l'adozione della presente determinazione non comporta spesa.

IL SINDACO

Dott. Gioacchino Nicastro



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata dal _____ al per quindici
giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE PUBL. ON LINE
